

Prot. n. 0483/2026

ACCADEMIA DI BELLE ARTI ALDO GALLI

I.L.E.M. SRL

Bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio

Anno Accademico 2026/2027

INDICE

1. IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
2. A CHI È CONCESSA LA BORSA DI STUDIO
3. STANZIAMENTO BORSE DI STUDIO
4. REQUISITI DI ACCESSO ALLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
 - 4.1. Requisiti Di Merito
 - 4.2. Requisiti Relativi Alle Condizioni Economiche
5. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO
6. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO
7. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
8. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI
10. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
11. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA
12. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ
13. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE E VERIDICITA' DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE FORNITE (D.P.R. 445/2000, Art. 71, Comma 4)
14. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE AI SENSI DELL'EXART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONI DEI DATI N. 2016/679 (c.d. GDPR)
15. PROMEMORIA SCADENZE

1. IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Il Diritto allo Studio trova il suo fondamento negli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana e afferma la possibilità per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Legge Regionale 13 dicembre 2004, N. 33 disciplina il sistema di interventi volti a rendere effettivo il Diritto allo studio universitario e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

In particolare, i benefici per gli studenti iscritti ad un corso di Diploma Accademico di primo e secondo livello presso l'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl consistono nell'erogazione di Borse di studio che vengono assegnate tramite concorso bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla Legge della Regione Lombardia 13 Dicembre 2004, n. 33 ed in particolare dall'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Aprile 2001, attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, anche alla luce del d.lgs. 31.3.1998 n. 109, recante la disciplina dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) quale parametro di valutazione delle condizioni economiche degli aspiranti all'ottenimento delle borse di studio, e delle ulteriori disposizioni di legge e regolamento applicabili inclusa la deliberazione della Giunta regionale (d.G.r.) della Regione Lombardia n. XII/6298 DEL 15.06.2026 avente recante «Determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario – anno accademico 2026-2027».

Il finanziamento deriva da contributi stanziati dal MUR e Regione Lombardia.

Ulteriori riferimenti:

- Legge 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 5, comma 6.
- Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 in materia di diritto allo studio universitario denominato "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, Lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6" nei limiti di quanto applicabile alle istituzioni non statali di cui all'art. 11 D.P.R. 212/2005.
- Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 19 luglio 2010 tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

- Legge 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 5, comma 6.

L'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl (d'ora in avanti Accademia) coordina, organizza ed eroga in favore degli studenti:

a) gli interventi e i servizi diretti all'attuazione del diritto allo studio previsti dalla legge regionale Lombardia n. 33 del 13 dicembre 2004;

b) può proporre ulteriori interventi o servizi al fine di agevolare la partecipazione ai corsi di studio dell'Accademia, tra cui:

- borse di studio l.r. 33/2004
- interventi per la mobilità internazionale e scambi internazionali, come disciplinati da apposito regolamento
- servizio biblioteca
- attività culturali e di socializzazione
- servizio tirocini e orientamento al lavoro/stage extracurriculare
- attività culturali
- tutor didattici

Per maggiori informazioni: amministrazione@accademiadico.it

2. A CHI E' CONCESSA LA BORSA DI STUDIO

Possono presentare domanda di Borsa di studio:

- i cittadini italiani;
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea (D.P.R. 31 agosto 1999, N.394 attuativo del D. Lgs 25 luglio 1998, N.286 nonché D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, art. 46 comma 5);

se in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente immatricolati nell'anno accademico **2026/2027** ad uno dei corsi di **Diploma Accademico di Primo e Secondo Livello attivati dall'Accademia;**
- essere regolarmente iscritti ad annualità successiva al primo anno, nell'anno accademico **2026/2027**, ad uno dei corsi di **Diploma Accademico di Primo e Secondo Livello attivati dall'Accademia;**
- essere in possesso dei requisiti economici e di merito, di cui al successivo punto 4.2.

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli di corso per gli iscritti ai corsi di Diploma Accademico di primo e secondo livello, per un periodo pari alla durata legale del corso e ad un semestre aggiuntivo rispetto a tale durata, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

A seguito dell'entrata in vigore della l. 33/2022 è consentita la doppia iscrizione contemporanea a due corsi di laurea. In attesa dell'emanazione delle relative disposizioni attuative, l'art. 3 della l. 33/2022 prevede comunque che l'iscritto contemporaneamente a due corsi di laurea beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo.

Lo studente deve perciò dichiarare nella domanda di borsa di studio l'eventuale doppia iscrizione (o l'intenzione di iscriversi, anche in altre Università o altro istituto AFAM) e per quale iscrizione intende avvalersi dei servizi del diritto allo studio universitario.

La mancata o falsa indicazione di tale dato comporta decadenza dalla borsa di studio concessa o erogata da Accademia e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni di legge, incluse quelle previste dall'art. 10, comma 3 del d.lgs. 68/2012. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale (D.M.) Università e Ricerca n. 1320/2021, lo studente con doppia iscrizione ha diritto a una maggiorazione del 20% dell'importo di borsa di studio purché mantenga i requisiti per la borsa medesima, come disposto dal presente bando.

Non possono partecipare al concorso, a pena di inidoneità, gli studenti iscritti all'anno accademico 2026/2027 che:

- hanno conseguito in precedenza, in Italia o all'estero, titoli di studio di livello pari, equivalente o superiore al corso di studi per il quale vengono richiesti i benefici e i servizi per l'A.A. 2026/2027;
- beneficiano o hanno già beneficiato – anche parzialmente – per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati o da Accademia di Como Aldo Galli;
- si iscrivono all'Accademia dopo aver effettuato una rinuncia agli studi, decadenza, trasferimento, ecc. presso l'Accademia o presso altre università/istituti, indipendentemente dal tempo trascorso dalla precedente iscrizione;
- sono iscritti ad un'università straniera ed ammessi a frequentare i corsi presso l'Accademia nell'ambito di accordi di scambio internazionale;
- siano iscritti presso Accademia ai corsi Foundation nell'a.a. 2026/2027
- risultino iscritti ad un anno di ripetenza

Qualora nella propria carriera accademica lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, il numero dei crediti o delle annualità necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi.

3. STANZIAMENTO BORSE DI STUDIO

L'Accademia, per l'anno accademico **2026/2027**, sulla base dello stanziamento assegnato con provvedimento della Giunta Regionale, mette a concorso borse di studio per totali € **6.485,77**.

La ripartizione delle borse di studio tra tutti i corsi attivati sarà determinata, al termine della presentazione delle domande, in rapporto percentuale al numero degli iscritti partecipanti al concorso, suddivisi tra gli studenti immatricolati al primo anno e gli studenti iscritti ad anno di corso successivo al primo.

Il numero delle borse di studio potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

4. REQUISITI DI ACCESSO ALLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

4.1 Requisiti di merito

Per essere ammessi alle graduatorie definitive, i richiedenti devono:

Studenti 1° anno – Corso Diploma Accademico I e II Livello

- essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2026/2027 per la prima volta al primo anno di un corso di Diploma Accademico di primo e secondo livello, attivato dall'Accademia, alla data del **31 ottobre 2026**;
- aver conseguito un voto di diploma pari o superiore a **70/100 (66/100** per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66%). Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MUR (nota MUR del 4/6/2007);
- possedere i requisiti economici, di cui al punto 4.2 ("Requisiti relativi alle condizioni economiche").

Inoltre, la **conferma dei benefici**, come specificato al punto 10 (“Assegnazione delle Borse di studio e modalità di pagamento”), è subordinata al conseguimento di un numero minimo di **35 crediti** entro il **10 agosto 2027** per gli studenti iscritti al corso di Diploma Accademico di I livello ed entro il **30 settembre 2027** per gli studenti iscritti al corso di Diploma Accademico di II livello.

Studenti iscritti ad anno successivo al 1° – Corso Diploma Accademico I Livello

- essere regolarmente iscritti per l'anno accademico **2026/2027** al secondo o al terzo anno di un corso di Diploma Accademico di I livello, attivato dall'Accademia, alla data del **30 settembre 2027**;
- aver conseguito entro il **10 agosto 2027**:
 - almeno 35 crediti formativi (per chi si iscrive al 2° anno)
 - almeno 80 crediti formativi (per chi si iscrive al 3° anno)
- possedere i requisiti economici, di cui al punto 4.2 (“Requisiti relativi alle condizioni economiche”)

Inoltre, la conferma dei benefici, come specificato al punto 10 (“Assegnazione delle Borse di Studio e modalità di pagamento”), è subordinata al conseguimento entro il **10 agosto 2027** di:

- 80 crediti formativi (per studenti iscritti al 2° anno)
- 135 crediti formativi (per studenti iscritti al 3° anno)

Studenti iscritti ad anno successivo al 1° – Corso Diploma Accademico II Livello

- essere regolarmente iscritti per l'anno accademico **2026/2027** al secondo/terzo/quarto/quinto anno di un corso di Diploma Accademico di II livello, attivato dall'Accademia, alla data del 30 settembre 2027;
- aver conseguito entro il **30 settembre 2027**:
 - almeno 35 crediti formativi (per chi si iscrive al 2° anno)
 - almeno 80 crediti formativi (per chi si iscrive al 3° anno)
 - almeno 135 crediti formativi (per chi si iscrive al 4° anno)
 - almeno 190 crediti formativi (per chi si iscrive al 5° anno)
- possedere i requisiti economici, di cui al punto 4.2 (“Requisiti relativi alle condizioni economiche”)

Inoltre, la conferma dei benefici, come specificato al punto 10 (“Assegnazione delle Borse di Studio e modalità di pagamento”), è subordinata al conseguimento entro il 30 settembre 2027 di:

- 80 crediti formativi (per studenti iscritti al 2° anno)
- 135 crediti formativi (per studenti iscritti al 3° anno)
- 190 crediti formativi (per studenti iscritti al 4° anno)
- 245 crediti formativi (per studenti iscritti al 5° anno)

Nel corso della compilazione della domanda verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata.

Tali valori devono così essere intesi:

Numero crediti: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) ed entro la data indicata nel precedente paragrafo.

Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere e dagli esami sostenuti e verbalizzati prima dell'immatricolazione all'attuale livello di studi.

Media ponderata: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI CONSEGUITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 31.

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

Esempio:

Esame 1	Voto 26/30	Valore: 9 crediti
Esame 2	Voto 30/30	Valore: 12 crediti
Esame 3	Voto 18/30	Valore: 9 crediti
Esame 4	Voto: approvato (es. verifica conoscenza lingua inglese)	Valore: 3 crediti
Totale crediti posseduti		33 crediti
Totale crediti da considerare per media ponderata		30 crediti

Calcolo media ponderata:

26 x 9 =	234 +	
30 x 12 =	360 +	
18 x 9 =	162	
Totale	756	Media ponderata = 756/30 = 25,20

Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per e dal terzo anno.

Il *bonus* può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del *bonus* non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il *bonus* maturato e non fruito nel corso di Diploma Accademico di Primo Livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66% o con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 1 legge 104/92, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti dal Consiglio Accademico.

4.2 Requisiti relativi alle condizioni economiche

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all'**Indicatore della Situazione Economica per prestazioni universitarie (ISEE)** e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M.5 dicembre 2013, n. 159 con particolare riferimento all'art.8 e della relativa circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

L'ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità della domanda, la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario in favore di (codice fiscale studente)” e non riportare Omissioni/Difformità.

L'ISEE Universitario è un attestato che ogni cittadino può ottenere:

- in proprio, attraverso l'apposita procedura sul sito web dell'INPS
- presso i soggetti preposti (Uffici Inps, Comuni, CAAF)

N.B.

Per agevolare la compilazione, Accademia ha stipulato una convenzione con CAAF CGIL Lombardia per maggiori informazioni

<https://www.assistenza fiscale.info/isee-iseu/>.

Si consiglia di chiedere tempestivamente l'attestazione ISEE Universitario in quanto i tempi per il suo ottenimento sono mediamente 10/15 giorni lavorativi.

L'attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti. Sottoscrivendolo l'interessato si dichiara a giorno delle conseguenze civili, penali e amministrative che la legge collega a dichiarazioni false o comunque fuorvianti.

L'ISEE Universitario è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Per l'A.A. 2026/2027 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2024, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al 31 dicembre 2024.

Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di Borsa di Studio, gli studenti richiedenti devono essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare, di:

- Indicatore di Situazione Economica Equivalente (**I.S.E.E.** per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non sia superiore ad euro **26.887,93**.
- Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**I.S.P.E.** calcolato dai soggetti gestori e corrispondente a **ISP/Scala di equivalenza**, come da Sez. I Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario) non sia superiore a euro **58.452,06**.

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

ISEE UNIVERSITÀ

Per tale prestazione va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente. Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art.3 del DPCM 159/2013.

ISEE CORRENTE

Ai sensi dell'articolo 9 del richiamato DPCM 159/2013, l'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora, quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'art. 9 del DPCM 159/2013. Sul punto si rimanda in ogni caso alle vigenti disposizioni normative, di legge ovvero correlati decreti.

L'ISEE universitario si riferisce al nucleo familiare di riferimento dell'interessato con queste precisazioni:

- 1) STUDENTE CONVIVENTE CON ENTRAMBI I GENITORI: nucleo familiare standard
- 2) STUDENTE AUTONOMO (vedi la nota a seguito): il nucleo di riferimento per l'ISEE è quello dello **studente e non tiene conto della famiglia di origine**
- 3) STUDENTE NON AUTONOMO O CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE:
 - a) Genitori coniugati e conviventi tra loro: il nucleo di riferimento per l'ISEE è composto dal **nucleo d'origine e dallo studente stesso**.
 - b) Genitori NON coniugati e non conviventi tra loro:
 - Se il genitore non convivente versa assegni di mantenimento al figlio: non viene considerato nel nucleo;
 - Se il genitore non convivente non è sposato e/o non ha figli con persona diversa dall'altro genitore: è considerato parte del nucleo familiare. Può dichiarare i redditi nella DSU oppure presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria;
 - Se il genitore non convivente è sposato e/o ha figli con persona diversa dall'altro genitore: deve presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.

STUDENTE INDIPENDENTE (STUDENTE AUTONOMO)

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del DM n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

1. è residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione unica, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine ed in

- un'unità abitativa non di proprietà di un suo componente;
2. disponga di redditi da lavoro dipendente o assimilato - non prestato alle dipendenze di familiari entro il terzo grado di parentela, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, **non inferiori ad euro 9.000,00.**

In assenza di uno o entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (in caso di separazione legale o di divorzio, del genitore previsto) e delle altre persone individuate. Anche lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune ove ha sede il Corso frequentato.

La condizione di studente indipendente o autonomo trova applicazione anche in caso di studente coniugato: al ricorrere di tale casistica i redditi minimi di €9.000,00 si intendono però raggiunti anche considerando i redditi del coniuge. Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta dell'attestato ISEE cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE cumulativo.

STUDENTE CON GENITORI TRA LORO MAI CONIUGATI

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti. Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni.

Qualora invece si sia in presenza di uno o di entrambi i seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

Il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta "componente aggiuntiva" di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

- a) è calcolato l'ISEE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, DPCM 159/2013 riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;

- c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del richiedente la prestazione.

STUDENTE CON GENITORI TRA LORO LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia.

In caso di genitore/i presenti nel nucleo ai fini ISEE e residenti in Italia, legalmente separati/divorziati a seguito di sentenza pronunciata all'estero, quest'ultima dovrà risultare annotata o trascritta nel Comune italiano di residenza.

CASI PARTICOLARI

Si riportano alcuni casi particolari, di studente non indipendente:

Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti.

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore); oppure
- in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto); oppure
- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente; in mancanza, si applicano gli artt. 433, 441 CC.

STUDENTE ORFANO DI ENTRAMBI I GENITORI

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

STUDENTI STRANIERI – ISEEU/ISPEU parificato

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i. (art.4, commi 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46, comma 5).

L'indicatore della situazione economica equivalente all'estero deve obbligatoriamente essere riferito – pena l'esclusione dal concorso – ai redditi percepiti nel 2024 ed al valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre 2024 dal nucleo familiare dello studente. Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Per agevolare l'ottenimento dell'ISEEU-ISPEU parificato, gli studenti stranieri possono richiedere la certificazione contattando il CAF convenzionato:

documenti.ilem@cgil.lombardia.it

La documentazione da presentare è la seguente:

- Documento d'identità del richiedente e codice fiscale
- N. di matricola
- Denominazione del corso frequentato
- Iscrizione dello studente all'anagrafe (studenti UE) / Permesso di soggiorno (studenti Extra-UE)
- Dichiarazione in carta semplice, rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero ove i redditi sono stati prodotti, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità Consolare Italiana che ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione dovrà contenere indicazioni certificanti:

- la composizione del nucleo familiare residente all'estero;
- i redditi prodotti fuori dall'Italia nell'anno solare 2024;
- valore del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduti dal nucleo familiare di appartenenza alla data del 31 dicembre 2024.

Tali dichiarazioni dovranno avere data di rilascio successiva al 01.01.2026 per i documenti relativi allo stato di famiglia; successiva all'01.01.2025 per i documenti relativi ai redditi percepiti e al patrimonio mobiliare e immobiliare.

L'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, occorre produrre necessariamente e inderogabilmente i documenti sopra indicati.

In ogni caso il reddito degli studenti stranieri appartenenti a paesi Extra-EU non potrà essere inferiore a € 7101,12 annuali, corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento ai fini della richiesta di visto per studio.

Con riferimento agli studenti stranieri, la legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

A) PAESE ESENTI DA LEGALIZZAZIONE (a prescindere dal luogo di rilascio): Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Rep. di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.

B) PAESI LA CUI DOCUMENTAZIONE PREVEDE L'ESENZIONE DAL TIMBRO CONSOLARE/DIPLOMATICO MA CON OBBLIGO DI TIMBRO APOSTILLE:

Andorra, Anguilla, Antartico Britannico, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Colombia, Dominica, Cina (limitatamente a Hong Kong e Macao), Ecuador, El Salvador, Falkland, Fiji, Georgia, Giappone, Gibilterra, Grenada, Guadalupe, Guernsey, India, Isole Cayman, Isole Gilbert e Ellice, Isole Marshall, Isole Normanne, Isole Salomone Britanniche, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Wallis e Futura, Islanda, Israele, Jersey, Kazakhstan, Lesotho, Le Nuove Ebridi, Liberia, Man, Mauritius, Mayotte Martinica, Messico, Miquelon, Moldova, Montserrat, Namibia, Niue, Nuova Zelanda, Panama, Polinesia Francese, Princip. Monaco, Riunione, Repubblica di Corea (già Corea del Sud), Romania, Russia, Saint Christopher e Nevis, Santa Lucia, Sant'Elena, Serbia-Montenegro, Seychelles, Suriname, Svezia, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.

C) STUDENTI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Repubblica centroafricana, Chad, Comoros, Corea del Nord, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kiribati, Lao Peoplès Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, , Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Timor Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.

La valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi sopra indicati, è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore dovrà corredare la certificazione con un impegno scritto alla restituzione della borsa per conto dello studente, in caso di revoca della stessa.

D) CASI PARTICOLARI

REPUBBLICA MOLDOVA, SVEZIA: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).

ALBANIA: dal 1° luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del timbro dell'**Apostille** da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese. Si rimanda ai siti web dell'ambasciata d'Italia a Tirana (<http://www.ambtirana.esteri.it>) e dei consolati di Scutari (<http://www.consitalia-scutari.org>) e Valona (<http://www.consvalona.esteri.it>) per informazioni dettagliate circa l'iter obbligatorio da seguire.

STUDENTI APOLIDI O RIFUGIATI POLITICI

Gli studenti apolidi o rifugiati politici devono allegare alla domanda l'attestato ufficiale relativo alla condizione di apolidi o rifugiati politici, rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite – Ufficio per l'Italia.

L'Accademia non accetterà alcun tipo di documentazione necessaria ai fini della compilazione ISEE universitario/ISEEU-ISPEU parificato, che dovrà pertanto essere consegnata, personalmente dallo studente – o da persona dallo stesso delegata – solo ed esclusivamente ai CAAF dislocati sul territorio nazionale.

5. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'I.S.E.E. corretto del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente, come indicato nella seguente tabella:

Fasce di reddito

	Valori I.S.E.E. Universitario			
1^a Fascia	da	€	0,00	a € 13.443,97
2^a Fascia	da	€	13.443,98	a € 17.925,29
3^a Fascia	da	€	17.925,30	a € 26.887,93

Ai fini del calcolo dell'ammontare della borsa di studio, in relazione alla provenienza geografica gli studenti vengono classificati come segue:

1. **Studente in sede:** residente nel Comune sede del corso di studi, in un Comune limitrofo ovvero in un comune classificato di area urbana ai sensi della l.r. n. 6/2012 (art. 2, comma, 3, lett b);
2. **Studente pendolare:** residente diverso da quello di "sede" dei corsi di studio frequentati ma che, comunque, consente il trasferimento quotidiano presso la sede stessa dei corsi frequentati, impiegando un lasso temporale tra i 61 e i 90 minuti, utilizzando i mezzi pubblici;
3. **Studente fuori sede:** residente in un luogo distante (oltre 90 minuti, utilizzando i mezzi pubblici) dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio **a titolo oneroso** nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a **10 mesi all'interno dell'anno**

accademico (dal 1° ottobre al 30 settembre). In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.

I tempi di percorrenza possono essere verificati sul sito regionale www.muoversi.regione.lombardia.it

Nota: L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a **titolo oneroso**.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un **contratto di locazione regolarmente registrato**, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di locazione per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro il **10 dicembre 2026**, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione via e-mail a amministrazione@accademiadico.it fatti salvi eventuali controlli.

La mancata presentazione di tale documentazione comporterà la classificazione dello studente come "pendolare".

L'ammontare delle borse di studio, **comprensivo del rimborso della tassa regionale** per il diritto allo studio, è così definito:

<i>Locazione geografica</i>	<i>1° Fascia</i>	<i>2° Fascia</i>	<i>3° Fascia</i>
IN SEDE	€ 3.430,00	€ 2.911,00	€ 2.143,00
PENDOLARI	€ 4.820,00	€ 4.191,00	€ 3.299,00
STUDENTI FUORI SEDE*	€ 8.248,00	€ 7.172,00	€ 5.857,00

** che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private*

La Borsa di Studio può essere incrementata fino al massimo del 40% dell'importo spettante, nel caso di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del DM 1320/2021, in funzione della disabilità di cui lo

studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DM n. 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa di Studio per l'intera durata dei Corsi. Il richiamato incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa di Studio con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l'incremento.

6. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

A) MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Non è prevista alcuna integrazione per la mobilità internazionale per l'anno accademico 2026/2027.

B) DIPLOMATI ENTRO LA DURATA LEGALE DEL CORSO

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del DM 1320/2021, gli studenti che conseguono il Titolo di Studio entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficiano di un'integrazione della Borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. L'integrazione verrà riconosciuta solo a fronte di effettiva erogazione dei fondi da parte di Regione Lombardia.

7. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

Studenti iscritti al primo di tutti i corsi di studio

Ad ogni studente che presenta domanda di borsa di studio viene assegnato un punteggio relativo alla situazione economica, formulato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare rapportato al limite di € 26.887,93 per un massimo di punti 1000 assegnati con la seguente formula:

$$1 - \frac{\text{ISEEU studente}}{26.887,93} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio e, successivamente, l'età anagrafica minore.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato in modo decrescente dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti o delle annualità superate, entro le date precedentemente riportate, e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami.

I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti:

- **600** in base al numero dei crediti formativi acquisiti
- **400** in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e, quindi, lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della Borsa di Studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili e verranno pertanto posti in testa nella graduatoria e resi comunque beneficiari.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate entro le date precedentemente riportate è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$\frac{(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi})}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})} \times \frac{600}{1}$$

Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{Votazione media ponderata} - \text{Votazione minima})}{(30 - 18)} \times \frac{400}{1}$$

8. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il bando e la domanda per la concessione sono disponibili accedendo al sito www.accademiadico.it

Le richieste di ammissione al concorso devono essere presentate **tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 6 novembre 2026** con raccomandata o a mano presso la Segreteria dell'Accademia ubicata in Via F. Petrarca n. 9, 22110 Como.

Tutti i partecipanti sono inoltre tenuti a **corredare la propria candidatura con i seguenti documenti**

- **copia fronte e retro documento d'identità** in corso di validità;
- **copia attestazione ISEE Universitario** per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario **rilasciata nel 2026**;
- **Relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) versione estesa firmata dal dichiarante in ogni sua parte** (Il Dichiarante è la persona che sottoscrive la D.S.U. e che si assume le responsabilità penali e civili della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti, ai sensi dell'art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che dichiara di aver compilato i relativi moduli e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti);

Ulteriori documenti, da inviare in base al proprio status, oltre a quelli riportati precedentemente:

- **solo per studenti iscritti al 1° anno di corso a.a. 26/27**: copia del Diploma di scuola secondaria superiore o certificato di Diploma rilasciato dalla scuola;
- **solo per studenti iscritti al 2°, 3°- a.a. 26/27**: autodichiarazione dei voti e dei crediti acquisiti e media ponderata al 10/08/2026;
- **solo per studenti iscritti al 2°, 3°, 4° e 5° anno al corso di Restauro – a.a. 26/27**: autodichiarazione dei voti e dei crediti acquisiti e media ponderata al 30/09/2026;
- **solo per studenti “fuori sede”**: copia del contratto di locazione regolarmente registrato, intestato allo studente o ad un suo genitore, e copia della certificazione relativa al pagamento del canone di locazione. Solo questo documento potrà essere consegnato entro e non oltre il 10/12/2026;
- **Solo per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%**: copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica in Italia comprovante la percentuale di invalidità;
- **solo per studenti Extra Ue**: copia permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

In ogni caso lo studente riceverà via e-mail una conferma attestante l'avvenuta ricezione della documentazione. Se entro 7 giorni dall'invio non dovesse pervenire la conferma, lo studente è pregato di contattare l'Accademia ai seguenti recapiti scrivendo ad amministrazione@accademiadico.it

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Accademia, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DEI RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati **entro il 27 novembre 2026** attraverso il sito www.accademiadico.it.

Gli studenti che hanno presentato la domanda entro i tempi previsti dal bando potranno risultare:

- **“idonei”**, se in possesso di tutti i requisiti;
- **“non idonei”**, qualora mancassero uno o più requisiti.

I benefici verranno assegnati esclusivamente agli studenti “idonei” in base al loro posizionamento in graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, in base all'effettiva assegnazione di benefici, gli studenti potranno quindi risultare:

- **“idonei beneficiari”**, ovvero assegnatari di una Borsa di Studio;
- **“idonei non beneficiari”**, ovvero in possesso di tutti i benefici ma non assegnatari di Borsa di Studio.

Gli studenti “idonei non beneficiari”, potranno concorrere all'assegnazione di Borse di studio in un momento successivo, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse economiche.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie **devono essere presentate** alla struttura competente dell'Accademia **entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime.**

L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio dell'Accademia e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istanza. L'esito delle istanze di revisione sarà pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito internet www.accademiadico.it

Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà esposta la graduatoria definitiva dal **18 dicembre 2026.**

Eventuali ricorsi avversi la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

10. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi:

La **prima rata** della Borsa di Studio, compatibilmente con le regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia, sarà corrisposta ai vincitori del concorso (studenti idonei beneficiari) entro il **31 dicembre 2026.**

La **seconda rata** della Borsa di Studio sarà erogata al conseguimento di un livello minimo di merito di **35 crediti** da conseguirsi **entro le scadenze precedentemente indicate.**

Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare **5 punti di bonus.**

Gli studenti beneficiari di Borsa di Studio, che entro il **30 novembre 2025** non abbiano ancora conseguito i 35 crediti, perderanno il beneficio della Borsa di Studio e saranno tenuti alla restituzione della somma corrisposta con la prima rata (pari al 50% del valore totale della Borsa).

Per gli studenti iscritti ad annualità successiva al primo anno dei corsi:

La **prima rata** della Borsa di Studio, compatibilmente con le regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia, sarà corrisposta ai vincitori del concorso (studenti idonei beneficiari) entro il **31 dicembre 2026.**

La **seconda rata** della Borsa di Studio sarà erogata al conseguimento di un livello minimo di merito di **crediti**, come precedentemente riportato, da conseguirsi **entro le scadenze precedentemente riportate.**

Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare **i punti di bonus**.

Qualora gli studenti beneficiari di Borsa di Studio non abbiano ancora conseguito entro il **30 novembre 2027** i crediti previsti, verrà revocato il beneficio della Borsa di Studio e saranno tenuti alla restituzione della somma ricevuta con la prima rata (pari al 50% del valore totale della Borsa).

I vincitori del concorso riceveranno il pagamento della quota in denaro relativo alla Borsa di Studio con:

- accredito su conto corrente bancario intestato o co-intestato allo studente vincitore;
- carta ricaricabile dotata di IBAN CODE (esempio Postepay Evolution) intestata o co-intestata allo studente vincitore.

I vincitori del concorso riceveranno il pagamento della Borsa di Studio con accredito su conto corrente bancario intestato o co-intestato allo studente vincitore. Si rende pertanto necessario comunicare le coordinate bancarie all'Ufficio Amministrazione di Accademia.

Gli importi saranno erogati a fronte dell'effettivo accredito da parte di Regione Lombardia delle risorse previste.

ATTENZIONE: Il numero di crediti richiesti va calcolato con riferimento all'anno di **prima immatricolazione assoluta**, cioè con riferimento al primo anno in cui lo studente ha effettuato un'iscrizione presso qualsiasi Università, sia in Italia che all'estero.

Tenuto conto dell'anno di prima immatricolazione assoluta, saranno considerati quali studenti iscritti ad anni successivi al primo anche gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea a seguito di un passaggio di Ateneo, Scuola o corso di studio. In tali casi, verrà preso in considerazione il numero di crediti riconosciuti dal relativo Consiglio Accademico, entro la data di pagamento della seconda rata della borsa di studio.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile.

L'ammontare del bonus è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente intende utilizzarlo, con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno o eventuali successivi.

11. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogato dal Soggetto Gestore o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi del D. Lgs. 68/2012, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dall'Accademia: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro stanziamento. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.

È fatta eccezione:

- per le Borse di Studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli Enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti degli Enti o verso l'Accademia;
2. sia in possesso di un **titolo di studio** italiano o straniero di **livello pari o superiore** al corso di studi per il quale viene richiesto il beneficio per l'a.a. 2026/2027
3. non presenti all'Ente, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.
4. presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altre Università durante l'anno accademico 2026/2027
5. non consegua il requisito di merito per il mantenimento previsto entro il 30.11.2027 (come specificato al punto 4.1 e al punto 10).
6. non consegua il titolo di studio di primo livello entro e non oltre il termine tassativo del 31.01.2027

12. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTA'

Nel caso di trasferimento ad altre Università dopo l'inizio dell'anno accademico la domanda, presentata all'Accademia, verrà dalla stessa trasmessa all'Ente/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto dall'Accademia (dovrà perciò restituire le eventuali rate rimosse).

Lo studente che si sia trasferito da altre Università all'Accademia dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio

dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso.

La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il **30 novembre 2026**.

13. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE E VERIDICITA' DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE FORNITE (D.P.R. 445/2000, Art. 71, Comma 4)

Con riferimento alla determinazione delle condizioni economiche per l'accesso ai benefici, l'Accademia effettuerà un'azione di verifica e controllo delle dichiarazioni degli studenti ovvero dichiarazioni sostitutive corredate dal consenso espresso di cui all'art. 71, comma 4, DPR 445/2000 e s.m.i. ed effettuerà le conseguenti azioni di verifica e controllo delle dichiarazioni degli studenti.

L'esito di questi controlli consiste nell'eventuale revoca dei benefici ingiustamente assegnati, dopo adeguati processi di verifica delle ragioni della discrepanza tra dichiarazioni fiscali e dichiarazioni per l'accesso ai benefici DSU.

Inoltre, in caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste D. Lgs. n. 68/2012, art. 10, consistenti nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella fruita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

14. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONI DEI DATI N. 2016/679(GDPR)

In relazione ai dati personali degli interessati acquisiti da Accademia con le dichiarazioni da essi rilasciate e dai documenti da essi presentati si precisa che:

- a) **I.L.E.M. SRL è il titolare del trattamento dei dati.**
- b) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- c) sono raccolti dal DSU ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge;

d) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti;

e) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003).

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 30 novembre 2026.

15. PROMEMORIA SCADENZE

10 agosto 2026

Termine per la verbalizzazione di esami al fine della verifica dei criteri di merito per le Borse di Studio (studenti annualità successive al primo anno iscritti ai corsi di Diploma Accademico di primo livello)

30 settembre 2026

Termine per la verbalizzazione di esami al fine della verifica dei criteri di merito per le Borse di Studio (studenti annualità successive al primo anno iscritti ai corsi di Diploma Accademico di secondo livello)

6 novembre 2026

Scadenza presentazione domanda per Borsa di studio

27 novembre 2026

Pubblicazione graduatorie provvisorie

Solo per studenti fuori sede: Scadenza presentazione documentazione relativa all'alloggio (contratto d'affitto e certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone d'affitto)

18 dicembre 2026

Pubblicazione graduatorie definitive

10 agosto 2027

Termine ultimo per il conseguimento dei crediti per il mantenimento della Borsa di studio (studenti annualità successive al primo anno iscritti ai corsi di Diploma Accademico di primo livello)

30 settembre 2027

Termine ultimo per il conseguimento dei crediti per il mantenimento della Borsa di studio (studenti annualità successive al primo anno iscritti ai corsi di Diploma Accademico di secondo livello)